



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

Piazza Municipio n. 3 – 24040 – Canonica d'Adda (BG)

tel. 02.90.94.016 – fax 02.90.95.023

P.IVA 00342890167

[e-mail certificata: comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it)

Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

(Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

Art.1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prevista dall'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (TARI); tale Tariffa ha natura tributaria.

2. In conformità all'espressa previsione del medesimo articolo 1, la Tariffa deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.36/2003.

Art.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono innanzitutto le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti: le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, vengono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate.

a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

c) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

d) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

e) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione del Centro Comunale di Raccolta (di cui alla lettera p), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

f) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

g) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale: le principali operazioni di recupero sono elencate, in modo non esaustivo, nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;

h) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'allegato B alla Parte IV del D.Lgs.152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

i) **spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV;

m) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.

- n) **rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- o) **rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- p) **centro di raccolta comunale:** area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; la disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

- q) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
- r) **Ecosportello:** ufficio gestito dal Comune, ubicato sul territorio comunale e dedicato al ricevimento degli utenti, alla gestione delle richieste e delle pratiche nonché alla distribuzione dei contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- s) **Gestore del servizio:** la Società che esegue la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- t) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- u) **quota fissa della Tariffa:** parte della Tariffa che comprende le componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- v) **quota variabile della Tariffa:** parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti ed all'entità dei costi di gestione;
- z) **rifiuto urbano residuo:** rifiuto urbano non pericoloso residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata e dal quale non sia possibile recuperare materia;
- aa) **presidi igienici:** pannolini destinati a bambini/bambine di età inferiore ai tre anni, pannoloni, traverse igieniche, sacche per stomia destinate a persone.
- ab) **utenze:** chiunque occupi, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- ac) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali/artigianali/di servizi integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono per utenze i locali autonomi ed indipendenti - o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- ad) **utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- ae) **utenze non domestiche:** utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche.

Art.3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di raccolta, conferimento, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente trattamento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.

2. Il servizio si conforma a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti e si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale ed assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani, dal contratto di servizio, stipulato con il gestore, oltre che dalle disposizioni previste nel presente regolamento, per quanto applicabili.

4. Il servizio è reso secondo le modalità di cui al DM 20 aprile 2017, che consentono di misurare la quantità di rifiuto urbano residuo conferito dagli utenti, ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

Art.4 - Soggetto attivo

1. La Tariffa è applicata e riscossa dal Comune relativamente agli immobili assoggettabili al prelievo la cui superficie insista, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune di Canonica d'Adda. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa non sia considerabile imponibile ai fini della Tariffa.

Art.5 - Presupposto oggettivo (impositivo)

1. Presupposto per l'applicazione della Tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.

2. Si intendono per

- locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- possesso: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- detenzione: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, comodato oppure anche di fatto.

3. La Tariffa non si applica alle aree scoperte pertinenziali o accessorie ai predetti locali delle utenze domestiche (esempio: balconi sempreché non chiusi con verande, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi), alle aree non operative e alle aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La Tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tale fine si considerano predisposti all'uso i locali per i quali sia attivo anche uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, dell'energia elettrica e servizi idrici.

5. La Tariffa è dovuta anche per le utenze che occupano temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

6. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa, in quanto di regola non integrano il presupposto di cui al precedente comma 1, le seguenti situazioni:

- a) le parti di fabbricati non utilizzate con altezza inferiore a mt. 1.50;
- b) le unità immobiliari (sia domestiche sia non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
- c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani e/o assimilati;
- d) le aree delle unità immobiliari adibite esclusivamente a luogo di culto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;
- e) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura, silos, cabine di verniciatura o altri impianti tecnologici che non necessitino di presenza umana continuativa per la conduzione ed il controllo;
- f) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- g) le aree scoperte adibite a parcheggi aventi carattere pertinenziale;
- h) le aree, facenti parte di impianti sportivi, direttamente ed esclusivamente adibite alla pratica dell'attività sportiva specifica;
- i) le aree, facenti parte delle abitazioni rurali, adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse adibite all'attività agricola.

7. La condizione di esclusione dal pagamento della Tariffa di cui al comma 6 deve essere riscontrabile sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili e comunque inoltre supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto obbligato ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000.

8. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti forniti dal Gestore del servizio, non comportano alcun esonero o riduzione della Tariffa che, ricorrendone i presupposti di legge, viene comunque applicata in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

9. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie utilizzata a tal scopo.

10. I locali e le aree scoperte adibite a servizi di parcheggio a pagamento delimitati (con accesso mediante sbarra o altro) e presidiati, in quanto aventi natura operativa, sono soggetti a Tariffa, limitatamente alle aree occupate dagli stalli con esclusione delle aree di manovra.

11. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a Tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 4 mq per colonnina di erogazione.

Art.6 - Superfici escluse per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio ed altre peculiari condizioni

1. Nella determinazione della superficie delle utenze non domestiche imponibile ai fini dell'applicazione della Tariffa non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, alla cui gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse, la superficie imponibile (ai fini del calcolo della quota fissa e della quota variabile) è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate di seguito.

| Categoria utenza non domestica | Percentuale di abbattimento |
|---|------------------------------------|
| Lavorazioni chimiche e relativi depositi | 50% |
| Lavorazioni della plastica e relativi depositi | 50% |
| Lavorazioni metalmeccaniche e relativi depositi con officine meccaniche e minuterie metalliche | 50% |
| Autofficine per riparazione veicoli – gommisti - autofficine di elettrauto – autocarrozzerie | 50% |
| Falegnamerie | 50% |
| Lavorazioni del vetro e relativi depositi | 50% |
| Lavorazioni di pulitura e lucidatura metalli | 50% |
| Tipografie e simili | 30% |
| Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) | 30% |
| Lavanderie e tintorie | 30% |
| Altre superfici su cui si formano rifiuti speciali, tossici e nocivi | 50% |

3. Per fruire delle esclusioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione:

- il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
- le superfici suscettibili di produzione dei rifiuti, individuando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali non pericolosi, speciali pericolosi) distinti per codice CER;
- le superfici suscettibili di produzione di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, individuando l'uso e le tipologie di sostanze.

Inoltre, fa carico agli interessati comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, utilizzando l'apposito modulo.

Al suddetto modulo, pena l'irricevibilità della comunicazione, deve essere allegata copia del MUD relativa all'anno di riferimento, laddove, ai sensi dell'art.189 D.Lgs.152/2006, sussista l'obbligo della sua redazione e presentazione da parte dell'utente.

In mancanza di tale obbligo, alla comunicazione suddetta dovranno essere allegati in copia le quarte copie dei formulari (debitamente compilate e firmate) relative a tutte le movimentazioni di rifiuti effettuate nel corso dell'anno di riferimento.

4. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze di cui ai commi 1 del presente articolo, la Tariffa verrà applicata all'intera superficie dell'utenza, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

Art.7 - Soggetti obbligati

1. La Tariffa è dovuta da coloro che possiedono o detengono locali e/o aree scoperte di cui al precedente art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare ovvero tra coloro che usano in comune i predetti locali e/o le aree. Per le abitazioni secondarie il vincolo di solidarietà opera tra i componenti del nucleo familiare dell'abitazione principale e/o di residenza, ancorché posta in altro comune. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di riscossione, sia volontaria che coattiva, della Tariffa.

2. Il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa è di regola individuato:

- per le utenze domestiche, nella persona che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe comunale;
- per le utenze non domestiche, nella persona che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 del Codice Civile qualora utilizzate in via esclusiva, la Tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. Per i locali ad uso abitativo, le autorimesse o le cantine non pertinenziali o comunque non collegabili ad una abitazione, affittati, dati in uso o comunque utilizzati da terzi per periodi non superiori a 183 giorni, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.

5. Per i locali ad uso abitativo tenuti a disposizione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.

6. Nel caso di sub-locazione o sub-concessione a qualsiasi titolo di locali e/o aree, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale.

7. Agli effetti del presente Regolamento qualsiasi accordo verbale o contratto avente ad oggetto la traslazione dell'obbligo di pagare la Tariffa è nullo e, comunque, privo di effetti.

8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività. I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una certificazione-comunicazione

amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

9. Nel caso di multiproprietà (tutti i casi, nessuno escluso) e di centri commerciali, artigianali e di servizi integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale) il responsabile, e titolare, del versamento della Tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni. La Tariffa è dovuta per i locali e le aree scoperte sia di uso comune sia di uso esclusivo fermo restando il vincolo di solidarietà fra tutti coloro i quali siano occupanti, detentori o possessori di singole parti di locali ed aree, sia per la parte di competenza in via esclusiva sia per i locali e aree di uso comune. Per tali situazioni si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- le tariffe applicate per i locali ed aree in uso esclusivo, saranno quelle più pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata;
- in caso di multiproprietà di abitazioni il titolare e responsabile del versamento della Tariffa tiene aggiornata, e consegna al Comune ad ogni variazione ed entro il trentesimo giorno in cui la stessa sia intervenuta, idonea planimetria del complesso integrato con indicazione delle superfici di ciascuna abitazione e di ogni altro luogo o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, nonché di tutti i proprietari, e le rispettive quote di proprietà;
- il numero dei componenti del nucleo familiare, per ogni abitazione in multiproprietà, è individuato secondo il criterio riportato all'allegato 1 al presente Regolamento;
- nel caso di centri commerciali/artigianali/di servizio integrati il titolare e responsabile del versamento della Tariffa tiene aggiornata, e consegna al Comune ad ogni variazione, entro il trentesimo giorno in cui la stessa sia intervenuta, idonea planimetria indicante anche le superfici catastali e le generalità dell'occupante e del proprietario degli spazi utilizzati in via esclusiva e degli spazi collettivi.

Art.8 - Base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie imponibile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

2. Per gli immobili già dichiarati al precedente sistema di tariffazione (TARI calcolata con con metodo totalmente presuntivo), il Comune assume, per l'applicazione della Tariffa, la superficie già presente nella relativa banca dati.

3. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento, i soggetti obbligati sono tenuti, contestualmente, a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali completi dell'unità principale e di eventuali pertinenze considerate nella determinazione della superficie catastale, allegando visura e planimetria aggiornate.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:

- si considera la superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente

o non direttamente collegate, fornendo indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D e E);

- i vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta.

5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.

6. La superficie calpestabile può essere determinata anche attraverso la presentazione di planimetria catastale o altra planimetria, completa, dell'immobile, idoneamente firmata da tecnico abilitato ed in scala opportuna.

7. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

8. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile alla Tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art.9 - Criteri di redazione del Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'Arera, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art.10 - Criteri generali per la determinazione della tariffa e sua approvazione

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, che si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal 31 dicembre dell'annualità di cui trattasi.

2. La Tariffa si conforma ai criteri previsti dal D.P.R. 158/1999. I coefficienti di produttività specifica e di adattamento sono commisurati alle quantità di rifiuti, aggregate per tipologia, conferite al servizio pubblico, nonché al sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano residuo conferite da ogni singolo utente realizzato sul territorio comunale.

3. Per la determinazione della Tariffa sono in particolare individuati i valori relativi ai parametri di seguito riportati:

- a) la produzione di rifiuti relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, stimata applicando i coefficienti Kb e Kd di cui all'allegato 1 al D.P.R.158/1999; i costi previsti dal Piano Finanziario vengono ripartiti tra l'insieme delle utenze domestiche e delle non domestiche in proporzione all'ammontare complessivo dei quantitativi così individuati;
- b) la percentuale stimata di raccolta differenziata;
- c) la quantità di rifiuti stimata derivante da particolari attività, quali i servizi cimiteriali, lo spazzamento strade, la manutenzione del verde pubblico, la rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente etc.;
- d) il numero delle utenze domestiche servite;
- e) il numero delle utenze non domestiche servite;
- f) il numero degli abitanti residente, sulla base dell'ultimo dato disponibile;
- g) i dati della produzione di rifiuti effettiva registrata nell'anno precedente, aggregati per frazioni omogenee ai fini del confronto con i dati previsionali.

4. La Tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori e superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art.33-bis del Decreto Legge 248/2007.

5. Alla Tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 504/1992. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione Provinciale sull'importo complessivo della Tariffa.

6. La Tariffa è approvata, sulla base del Piano Finanziario di cui all'art.9, con deliberazione del Comune da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal primo giorno del mese di gennaio dell'anno di riferimento. La Delibera determina tutti i coefficienti ed i parametri utili al fine del calcolo delle tariffe e le diverse modalità di calcolo.

7. Nella medesima Delibera il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni di cui al presente Regolamento, con effetto limitato al solo anno di riferimento.

8. Qualora la Delibera non sia adottata entro il termine di cui al comma 6, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria di utenza, previste dall'ultima Delibera validamente assunta dal Comune, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione

dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio del nuovo anno.

Art. 11 - Articolazione della Tariffa

1. La Tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da due quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che si assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio, compresi i costi di trattamento dei rifiuti. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

2. In particolare, la Tariffa è composta da:

- quota fissa, che copre le voci di costo di cui al comma 2.3 art.2 Allegato A delibera Arera 443/2019;
- quota variabile 1, che copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art.2 Allegato A delibera Arera 443/2019 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo.
- quota variabile 2, che copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art.2 Allegato A delibera Arera 443/2019 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.

3. La quota fissa per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente K_a per le utenze domestiche e del coefficiente K_c per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.

La quota variabile 1 per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente K_b per le utenze domestiche e del coefficiente K_d per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.

La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema realizzato ai sensi del DM 20 aprile 2017, secondo i criteri di seguito riportati. La produzione di rifiuto urbano residuo stimata per l'anno di riferimento viene determinata in sede di Piano Tariffario e deve risultare in linea con la produzione reale rilevata l'anno precedente, fatti salvi i miglioramenti o le variazioni significative eventualmente intervenute, da valutarsi e quantificarsi secondo criteri razionali. La produzione stimata sarà espressa in unità di volume (litro), sulla base della densità apparente media dei rifiuti calcolata in funzione dei dati rilevati nel corso dell'anno precedente (quantitativo complessivo, espresso in kg e volumetria complessivamente gestita a seguito dello svuotamento degli specifici contenitori assegnati alle utenze, espressa in litri) o, per il solo anno 2023, nella frazione dell'anno 2022 ritenuta significativa per la determinazione del valore.

Ai fini del calcolo del valore unitario (€*litro) della quota variabile 2, la produzione stimata viene modulata secondo il seguente intervallo:

- soglia inferiore di produzione: pari al 30% della produzione stimata;
- soglia superiore di produzione: pari al 100% della produzione stimata.

Il valore unitario (€*litro) della quota variabile 2 viene dato dal rapporto tra la somma dei costi come individuati al comma 2 e il valore espresso in litri della soglia inferiore di produzione.

Alfine di garantire la totale copertura dei costi e, specularmente, di prevenire un extragettito, il valore unitario della quota variabile 2 può altresì essere modulato secondo un coefficiente

“A” che permetta di tenere conto delle eventuali fluttuazioni dei quantitativi conferiti ed ai conseguenti:

- riduzione del gettito connesso a conferimenti più ridotti rispetto alla soglia inferiore di produzione;
- aumento del gettito causato da conferimenti che superino la soglia inferiore di produzione.

Il quantitativo di rifiuto urbano residuo costituente la soglia inferiore di produzione verrà suddiviso per ciascuna categoria di utenze domestiche sulla base del dato medio di conferimento (espresso in litri) evidenziato da ciascuna categoria di utenza nell'anno precedente o, per il solo anno 2023, nella frazione di anno 2022 ritenuta significativa per la determinazione del valore.

Il quantitativo di rifiuto urbano residuo costituente la soglia inferiore di produzione verrà suddiviso per ciascuna categoria di utenze non domestiche sulla base del dato medio di conferimento (espresso in litri) evidenziato da ciascuna categoria di utenza nell'anno precedente o, per il solo anno 2023, nella frazione di anno 2022 ritenuta significativa per la determinazione del valore.

Il suddetto quantitativo costituente la soglia inferiore di produzione verrà comunque addebitato e tariffato, a titolo di “quantitativo minimo”, a ciascuna utenza sulla base del valore unitario della quota variabile 2 individuato, anche in presenza di singole produzioni inferiori.

Il valore unitario della quota variabile 2 verrà applicato per tutti i conferimenti che, su base annua, siano inferiori alla soglia superiore di produzione. Per conferimenti che, su base annua, superino la soglia superiore di produzione, il valore unitario della quota variabile 2 verrà maggiorato del 10% e sarà applicato all'intero quantitativo conferito dall'utente nell'anno di riferimento.

4. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati prodotti dal sistema di quantificazione dei conferimenti del rifiuto urbano residuo, si procederà alla commisurazione delle quantità prodotte dalle utenze nel seguente modo: in caso di perdita e/o danno totale o parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei “quantitativi minimi” così come previsto dal comma 3.

Art.12 - Periodi di applicazione della Tariffa

1. La Tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto.

2. L'obbligazione alla corresponsione della Tariffa decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto oggettivo e sussiste sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.

3. La quota fissa, la quota variabile 1 e la quota variabile 2 fino al raggiungimento della soglia inferiore di produzione sono computate a giorni; la parte della quota variabile 2 eccedente la soglia inferiore di produzione viene corrisposta sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di Tariffa producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di Tariffa, a condizione che la

dichiarazione, se dovuta, sia presentata entro i termini di cui all'art.22 del presente Regolamento, ovvero dalla data di presentazione, se questa viene presentata oltre il termine citato.

5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

6. La contabilizzazione delle variazioni è contabilizzata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.

7. Per quanto non previsto o non specificato sono applicate le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296.

Art.13 - Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, in relazione alla composizione del nucleo familiare, in conformità alle previsioni del D.P.R. 158/1999;

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono inoltre essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).

3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari ("seconde case"), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo, si assume come numero degli occupanti quello determinato ai sensi dell'allegato 1 del presente Regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare per l'intestazione all'occupante) e il numero di occupanti nei diversi periodi. In tali casi tutte le variazioni sono contabilizzate a conguaglio.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile della Tariffa è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

Art.14 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in 30 categorie, articolate a propria volta, laddove ne sussistano i presupposti in funzione di specifiche attività o produttività, in sottocategorie, in conformità alle previsioni del D.P.R. 158/1999; l'allegato 2 riporta le categorie e relative sottocategorie secondo le quali viene classificata l'utenza non domestica

2. In ragione delle risultanze conseguite con l'utilizzo dei sistemi di misurazione posti in essere, possono essere istituite ulteriori categorie o sottocategorie particolari per quelle utenze non domestiche che evidenzino una produzione di rifiuto urbano residuo significativamente diversa, su base annua, rispetto al valore medio rilevato per la categoria di appartenenza.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO,

adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. La Tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Alle superfici che tuttavia presentano un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata e costituente almeno il 25% del compendio, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la Tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata. A tali utenze viene comunque assegnata un'unica dotazione di contenitori per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti ed i rifiuti conferiti sono imputati alle diverse tipologie d'utenza coesistenti in proporzione alle superfici rispettivamente dedicate.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Nelle unità immobiliari adibite ad impianti sportivi, limitatamente ai grandi spazi attrezzati, quali ad esempio gradinate e tribune, coperte o scoperte, il tributo è calcolato sui giorni di effettiva utilizzazione con le modalità previste all'art.16 del presente Regolamento. Il soggetto obbligato deve comunicare al Comune tutti i periodi di utilizzo, per ogni anno solare, a consuntivo dell'anno precedente e preventivati per l'anno in corso, entro il mese di gennaio. Sono soggetti alla Tariffa secondo le regole ordinarie gli altri locali ed aree scoperte fatte salve eventuali esclusioni di cui al presente Regolamento.

9. Ai fini della corretta classificazione delle utenze non domestiche, si applicano altresì i criteri elencati di seguito:

- le superfici di Amministrazioni provinciali e regionali, dei Ministeri, delle scuole (eccetto scuole comunali e fatta salva la fattispecie di cui all'art.33 bis del D.L.248/2007) e delle associazioni onlus su cui viene esercitata una qualsiasi attività economica, sono associate alla specifica categoria, come da allegato 2 del presente Regolamento;
- le case di riposo per anziani, pubbliche o private, sono associate alla specifica categoria come da allegato 2 del presente Regolamento, indipendentemente dalle modalità gestionali adottate e/o dalle tipologie societarie cui afferiscono;

10. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della propria sede legale e/o operativa (es. imprese di pulizia, imprese di manutenzione per conto terzi, imprese di imbiancatura/tinteggiatura, tappezzeri, piastrellisti etc.), ai sensi della lettera f comma 1 art.183 e del comma 4 art.266 del D.Lgs.152/2006, devono conferire i propri rifiuti per mezzo dei contenitori loro assegnati dal Gestore del servizio presso la sede allocata sul territorio comunale, anche se essa risulti sita in ambito territoriale differente rispetto a quello ove il rifiuto sia stato materialmente prodotto.

Art.15 - Tariffa giornaliera per utenze non domestiche

1. La Tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La Tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna misurazione del rifiuto urbano residuo, facendo riferimento per la quota variabile 2 alla soglia inferiore di produzione.

3. La Tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la Tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di utenza non domestica, aumentata del 100%.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Alla Tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni.

7. la Tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:

- occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
- occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
- occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).

8. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive diverse dalla fattispecie di cui al comma 10 art.14, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, con l'esclusione di:

- attività connesse all'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti,
- banchetti di movimenti politici o di Associazioni onlus,

comunque non eccedenti i 50 metri quadrati, e con una durata non superiore a 6 ore, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e trattamento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. La tariffa sarà stabilita dal piano tariffario tenendo conto della denuncia presentata.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Art.16 - Riduzioni per inferiori livelli di erogazione del servizio

1. I livelli di qualità, gli standard e le frequenze del servizio sono descritti ed individuati nel Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti urbani e specificati nella relazione tecnico-illustrativa allegata al Piano Finanziario.

2. Il perimetro in cui il servizio è regolarmente effettuato è stabilito nel Regolamento di cui al comma 1. A tale fine, si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

3. Le utenze domestiche non direttamente servite dal servizio di raccolta porta a porta devono conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta comunale o in altro luogo

appositamente predisposto dal Gestore del servizio e opportunamente segnalato, in funzione della tipologia di rifiuto conferibile; il rifiuto urbano residuo conferito non sarà in tale caso soggetto a misurazione diretta e la quota variabile 2 della Tariffa sarà computata sulla base della soglia inferiore di produzione. Alle utenze oggetto del presente comma, in considerazione del minor livello di servizio offerto, verrà riconosciuta una riduzione del 60% sulla quota fissa e sulla quota variabile 1.

4. Qualora il servizio di raccolta porta a porta venga esteso a zone precedentemente non servite, la Tariffa viene applicata per intero a fare data dalla attivazione del servizio, previo apposita comunicazione effettuata dal Gestore del servizio e/o dal Comune.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo che abbia determinato situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno o di pericolo di danno alle persone e/o all'ambiente, il Comune segnala l'accaduto al Gestore del servizio e ingiunge l'immediato ripristino delle normali condizioni operative, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni e/o penali previste nella documentazione relativa all'affidamento del servizio. In tali casi l'utente ha diritto, previa specifica richiesta inviata al Comune, alla riduzione dell'80% della intera Tariffa, rapportata ai giorni di effettivo disservizio, a decorrere dall'ultimo giorno di regolare effettuazione del servizio e sino al giorno in cui il servizio sia stato completamente ripristinato.

Art.17 – Esenzioni e Riduzioni per utenze domestiche per particolari condizioni d'uso

1. Alle utenze domestiche si applicano le riduzioni specificate di seguito. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, rimanendo intesa la facoltà del Comune di disporre adeguate verifiche.

2. Per le unità abitative tenute a disposizione per uso stagionale, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare viene riconosciuta una riduzione del 10% sulla quota fissa e sulla quota variabile 1.

3. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20% sulla quota fissa e sulla quota variabile 1.

4. Esenzione per l'abitazione della persona sola o nuclei familiari che siano iscritti negli elenchi degli assistiti continuativi del Comune;

5. Esenzione per l'abitazione delle persona sola o con coniuge che abbiano compiuto il 60° anno di età e percepiscano solo la pensione sociale all'INPS, senza altri redditi e/o risparmi di importo superiore a € 15.000,00 (quindicimila euro), e/o proprietà immobiliari (con esclusione dell'abitazione principale) in Italia e all'estero, sulla base di apposita dichiarazione resa sotto la responsabilità degli interessati rimanendo intesa la facoltà per l'Ente di attivare tutti i controlli utili all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.

6. Esenzione temporanea per un massimo di un anno nell'ipotesi di immobili oggetto di successione sulla base di apposita dichiarazione resa sotto la responsabilità degli interessati rimanendo intesa la facoltà per l'Ente di attivare tutti i controlli utili all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese;

7. Esenzione temporanea per un massimo di un anno per le persone ricoverate in via continuativa presso comunità, case di riposo, case circondariali ed affini. La richiesta dovrà essere prodotta da un familiare entro il 1° grado di parentela unitamente a specifica certificazione della struttura interessata.

8. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.18 - Riduzioni per compostaggio

1. E' applicata una riduzione del 50% sulla sola quota variabile 1 alle utenze domestiche che praticino in modo continuativo presso il proprio domicilio il compostaggio domestico. Il processo di compostaggio può essere realizzato dall'utente, in alternativa:

- mediante composter di produzione industriale;
- mediante composter autoprodotti;
- mediante cumulo.

In ogni caso, il processo deve essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione di cattivi odori (rivoltamenti periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con funzione strutturante).

2. L'utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare apposita dichiarazione, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Nella suddetta dichiarazione l'utente, oltre ad attestare una pratica costante e corretta del compostaggio domestico, si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in essere dall'Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni che permettano l'effettiva applicabilità della riduzione.

3. Laddove l'utente dismetta l'attività di compostaggio domestico che ha dato luogo all'applicazione della riduzione, è tenuto a darne comunicazione al Comune, sottoscrivendo e presentando apposita dichiarazione. La riduzione non verrà applicata dall'anno successivo a quello in cui l'utente ha dato comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio domestico.

4. La riduzione è revocata qualora a seguito del controllo effettuato dall'Amministrazione Comunale, risultasse che l'utente non pratici o non pratichi correttamente l'attività di compostaggio domestico presso il proprio domicilio; quali elementi indicativi di tale fattispecie possono essere assunti:

- la mancanza di composter/cumuli presso l'utenza;
- la palese inutilizzazione del composter presente presso l'utenza;
- la sottoutilizzazione del composter presente presso l'utenza: presenza di quantità di materiale organico non compatibile con la produzione dell'utenza, presenza di materiale organico in cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non adatte, quali tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non compatibile con il processo.

5. Per le utenze domestiche che praticano la triturazione della frazione organica dei rifiuti urbani è prevista una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e l'installazione del dissipatore/tritarifiuti previo parere positivo del soggetto gestore delle acque reflue in linea con le disposizioni vigenti in materia.

6. Hanno diritto alla riduzione di cui al comma precedente, secondo le modalità riportate, anche le utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a. Cat. 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pub
- b. Cat. 23. Mense, hamburgerie, birrerie
- c. Cat. 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

7. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La riduzione viene altresì revocata laddove l'utente non permetta l'effettuazione dei controlli sulla propria attività di compostaggio domestico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Alla revoca consegue l'addebito all'utente dell'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di 5 annualità, oltre alle altre eventuali sanzioni applicabili.

Art.19 - Riduzioni per avvio a riciclaggio

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, l'utenza non domestica produttrice di rifiuti urbani che dimostri di avviarli a riciclaggio (così come definito ai sensi della lett. u) dell'art.183 D.Lgs.152/2006), ha diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.

2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza e comporta il rimborso e lo sgravio sul totale ammontare del tributo eventualmente già iscritto a ruolo.

3. La riduzione della quota variabile del tributo è proporzionale alla quantità dei rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclaggio nelle seguenti misure: riduzione dello 0,7% della quota variabile 1 dovuta per ogni riduzione pari al 1% del quantitativo complesso prodotto dall'utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore attribuito al coefficiente kd della categoria corrispondente, riportato nella tabella di cui all'allegato 3 al presente Regolamento.

4. Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell'utente, redatta su apposito modulo, da presentarsi entro e non oltre il giorno 20 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce. All'istanza dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di identificazione, di cui al D.M. 01.04.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti, relativi ai rifiuti urbani avviati a riciclaggio dall'utenza.

Art.20 - Riduzioni per avvio a recupero

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

2. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata a riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd di riferimento).

3. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani

prodotti, costituita da copia di tutti i formulari di identificazione, di cui al D.M. 01.04.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti, relativi ai rifiuti urbani avviati a recupero dall'utenza.

In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, ai sensi dell'art.23.

Art.21 - Comunicazione

1. I soggetti di cui all'art.8 devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tariffa ed in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche vengono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe che provvede a inviare relativa comunicazione all'Ufficio Tributi circa la situazione al 1° gennaio dell'anno d'imposta, salvo il caso in cui uno dei componenti crei una nuova utenza sul territorio.

2. La dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta con firma leggibile dai soggetti passivi. Della presentazione viene rilasciato apposito riscontro, laddove richiesto.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Nell'ipotesi di compresenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza (art. 7, comma 6), la denuncia di cui al comma 1, deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento della Tariffa.

Art.22 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo,

utilizzando gli appositi moduli. Entro il medesimo termine è obbligo dell'utente ritirare presso l'Ecosportello e porre in uso (in caso di attivazione o variazione) o dismettere e riconsegnare all'Ecosportello (in caso di cessazione) i contenitori dotati di chip Rfid impiegati per la quantificazione del conferimento del rifiuto urbano residuo ed il conferimento dei presidi igienici.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della Tariffa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione del servizio di raccolta porta a porta dei presidi sanitari, da supportarsi con autodichiarazione resa ai sensi dell'art.47 DM 445/2000.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. Gli Uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, informano l'utente della necessità di inoltrare congiuntamente all'Ufficio Tributi la dichiarazione per l'attivazione del servizio di gestione rifiuti e applicazione della Tariffa; fermo restando tuttavia l'obbligo dell'utente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detta attività di informazione.

6. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario

dell'utenza ed eventuali elementi che determinano una variazione tariffaria nel termine di cui al comma 1.

Art.23 – Controllo ed accertamento

1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa, al controllo dei dati dichiarati con le dichiarazioni di cui all'art.21 e, più in generale, al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e/o alla corrispondenza di quanto dichiarato ai fini dell'applicazione della Tariffa (ad es., pratica del compostaggio domestico, anomali mancati conferimenti ecc.).

2. Nell'esercizio di detta attività il Comune effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, direttamente o per il tramite di organi istituzionalmente preposti al controllo. Il Comune potrà altresì inviare all'utenza richieste di chiarimento in merito al mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto urbano residuo è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, bensì potenzialmente elusiva.

4. In caso di accertata omessa comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della dichiarazione di attivazione dell'utenza, il Comune inoltra apposita comunicazione all'utenza a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, se è stato rilasciato l'indirizzo da parte dell'utente. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata dal Comune.

5. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta dichiarazione, il Comune ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:

- a. rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
- b. utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e previo accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
- c. richiedere a uffici pubblici o a enti pubblici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.

6. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Comune sulla base degli elementi, anche presuntivi, in suo possesso.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4 o comunque ritenute infondate le giustificazioni addotte ai sensi del medesimo comma 4 o comunque acquisiti i dati di cui al comma 5 o ricorrendo il caso di cui al comma 6, il Comune applica la Tariffa sulla base degli elementi già indicati nella comunicazione inviata all'utente, provvedendo altresì alla sua notifica all'utente, a mezzo raccomandata A.R. o pec, da inviarsi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

8. La notifica di cui al comma precedente specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per Tariffa, tributo provinciale, iva, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Art.24 – Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e s.m.i. la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 5 dell'art.23, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che l'Ufficio Tributi acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art.25 - Riscossione

1. Il pagamento della TARI deve essere effettuato entro i termini indicati e secondo le modalità stabilite dal Comune. Le bollette sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

2. In caso di omesso o parziale pagamento il Comune inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente a mezzo posta ordinaria o posta elettronica. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.

3. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Comune attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

Art.26 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. La fatturazione della Tariffa, di regola, avviene per ciascun anno solare con cadenza annuale, oltre eventuale conguaglio.

2. Il Comune provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente ivi compresa, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale rinforzata. Il termine di pagamento, di regola, non può essere inferiore a 30 giorni.

3. Il pagamento della TARI dovrà essere effettuato mediante il modello F24 semplificato allegato alla stessa.

4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva.

5. Non si dà luogo alla emissione di bolletta o a rimborsi per somme inferiori ai 12,00 Euro per anno di prelievo, fatti salvi i conguagli per chiusura della posizione.

6. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della Tariffa sono addebitate all'utente stesso.

7. Il Comune potrà definire ed applicare un deposito cauzionale da prestarsi dagli utenti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza quali, ad esempio, la restituzione in condizione di completa integrità/funzionalità dei contenitori dotati di chip Rfid assegnati per la raccolta del rifiuto urbano residuo e dei presidi igienici in caso di dichiarazione di cessazione ai sensi dell'art.26 comma 1.

Art.27 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Comune, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio. Non si procede al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai costi di gestione del rimborso stesso.

2. Il diritto al rimborso dell'utente si prescrive in ogni caso col decorso di 5 anni; la richiesta di rimborso deve essere motivata e documentata.

3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Comune, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Art.28 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa è determinata in base alla legge.

2. Il Comune, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, può annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procede alle dovute rettifiche.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 il Comune, può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art.29 - Trattamento dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

Art.30 - Entrata in vigore e prima applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01.01.2023.

2. Dalla data di cui al comma 1 si intendono abrogati i regolamenti in contrasto con le nuove disposizioni di cui al presente regolamento.

Art.31 - Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti.

Art.32 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Tutte le integrazioni e modifiche apportate dalla normativa legislativa e regolamentare prodotta in data successiva alla data di cui al comma 1 art.30 nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento stesso.

ALLEGATO 1

Classificazione utenza domestica

| N° componenti |
|----------------------|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6+ |

ALLEGATO 2

Classificazione utenza non domestica

| Categoria | Tipologia di attività |
|------------------|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari, piscine e simili |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante |
| 9 | Case di cura e riposo |
| 10 | Ospedali e cliniche |
| 11 | Uffici, agenzie |
| 12 | Banche, istituti di credito e studi professionali |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |

| | |
|----|--|
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari |
| 30 | Discoteche, night club |